

Verso la fine del '700 alcuni patrizi veneziani: Diedo, Contarini, Farsetti, Valier e Venier proprietari di immense tenute bonificate e non, nel Delta del Po, iniziarono con metodi sistematici agrari la coltura del riso nei territori appena bonificati in provincia di Rovigo, ma saranno soprattutto nell'800 i nuovi proprietari borghesi, alcuni di questi di origine ebraica, come i Lattis, i Piavenna ed i Sullam che allargheranno su vasta scala questa coltura. Testi e disegni relativi alla zona del Delta, risalenti all'epoca, testimoniano la presenza del riso nel Delta.

In provincia di Rovigo e Ferrara l'estensione delle risaie fino al 1950 si manteneva elevata; le alluvioni del 1951, 1957, 1960 e 1966 causarono una notevole revisione dei piani culturali aziendali fino ad arrivare agli anni '80 con una restrizione notevole della coltivazione dettata soprattutto da problemi di carattere economico-gestionale, per poi riprendere negli anni '90.

Art. 7.

Riferimenti relativi alle strutture di controllo

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall'art. 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. L'autorità preposta alla verifica del disciplinare di produzione è L'Ente nazionale risi, via San Vittore, 40 - 20123 Milano (MI) tel. +39 02/8855111 - fax +39 02/861372, e-mail: info@enterisi.it.

Art. 8.

Confezionamento ed etichettatura

La commercializzazione del «Riso del Delta del Po» - I.G.P., ai fini dell'immissione al consumo deve essere effettuata dopo apposito confezionamento che consenta di apporre uno specifico contrassegno.

Il riso viene immesso in confezioni adatte ad uso alimentare e può essere confezionato anche in sottovuoto o in atmosfera controllata.

I contenitori devono essere sigillati in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura della confezione.

Oltre alle prescritte condizioni di legge sui contenitori dovranno apparire:

1) la dicitura «Riso del Delta del Po» accompagnata da «Indicazione geografica protetta» (oppure sotto forma di acronimo «I.G.P.») con caratteri di adeguata dimensione (testo di corpo minimo 7 pt);

2) il logo della denominazione avente dimensioni minime di mm 40 × 25. Anche nel caso le dimensioni del logo siano maggiori, per le sue misure dovrà essere mantenuta la proporzione; nella confezione dovrà essere indicato la varietà in purezza di cui all'art. 2 e cioè Carnaroli, Volano, Baldo, Arborio, Cammeo, Karnak, Telemaco, Caravaggio, Keope; potrà essere inserita la tipologia di trattamento prevista dalla normativa vigente;

3) il simbolo I.G.P. dell'Unione europea.

Il logo ufficiale del prodotto «Riso del Delta del Po» è composto da una fascia ellittica di colore bianco panna (Pantone 1205 C) di colore verde (Pantone 557 C). All'interno di suddetta fascia vi sono le scritte «Riso del Delta del Po», sulla metà superiore e «Indicazione Geografica Protetta» su quella inferiore, entrambe in maiuscolo di colore verde (Pantone 557 C). Entrambe le scritte hanno carattere Century Gothic Grassetto.

Nell'interno della suddetta fascia, in campo verde (Pantone 557 C), a destra e a sinistra sono presenti figure tipiche del Delta del Po (canne palustri ed uccelli stilizzati) di colore bianco panna (Pantone 1205 C), al centro si trova una donna stilizzata con un fascio di riso in colore giallo (Pantone 117 C).

Di seguito i codici dei colori:

Pantone Solid Coated:

panna: 1205 C

verde: 557 C

giallo: 117 C

Quadricromia CMYK:

panna: C0 M3 Y43 K0

verde: C48 M4 Y35 K10

giallo: C7 M28 Y100 K12



20A00199

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 dicembre 2019.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.R.B. Service società cooperativa in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «CRB Service società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 336.552,00, si riscontra una massa debitoria di euro 553.983,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -232.879,00;

Considerato che in data 13 febbraio 2019 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della

